

compresa nelle parole della legge; e non mi estenderò a dimostrarlo, perchè di questa osservazione ho già dovuto occuparmi rispondendo all'onorevole Pescatore, e credo che le mie osservazioni possano avere eliminato ogni dubbio dall'animo dell'onorevole Mancini.

Rimane l'ultima aggiunta che vorrebbe l'onorevole Mancini. Voi dichiarate, egli dice, nell'ultimo comma che gli atti dell'autorità ecclesiastica sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato, poi soggiungete e *soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato*. Ora, dice egli, io vorrei che aggiungeste le parole: *od all'ordine pubblico; e sono di nessun effetto, se lesivi dei diritti dei cittadini*.

Io non voglio contendere all'onorevole Mancini che, ove egli il voglia, si aggiungano queste parole nell'articolo; ma, in verità, io credo che siano superflue. Esse possono servire a chiarire maggiormente il concetto che si contiene essenzialmente nella legge. E perchè si parlerà espressamente d'ordine pubblico? Le leggi dello Stato non sono le prime che lo garantiscono, che lo tutelano? Ora, quando voi dite che un atto non ha effetto se è contrario alle leggi dello Stato, indubbiamente voi comprendete con ciò tutti gli atti che possono turbare l'ordine pubblico. E perchè si menzioneranno espressamente gli atti lesivi dei diritti dei cittadini? Quando si deferisce ai tribunali il giudizio sugli effetti giuridici di questi atti, quali giudizi loro si deferiscono, se non quelli diretti a stabilire se tali atti hanno o non hanno portato lesione ai diritti dei cittadini? E quando si riconoscerà che questi diritti sono stati lesi, quale è il compito che spetta ai tribunali se non quello di dichiararli senza effetto?

Io credo quindi che il concetto che l'onorevole Mancini vorrebbe espresso, si trovi essenzialmente e in una forma concisa, energica, legale, e solenne nell'articolo 18.

Per queste ragioni io prego la Camera a votare l'articolo medesimo come fu proposto, senza che io mi opponga all'aggiunta suggerita all'ultimo comma dall'onorevole Mancini.

(Il deputato Broglio presta giuramento.)

PRESIDENTE. La Commissione ha altro da aggiungere?

BONGHI, relatore. La Commissione non avrebbe che a ripetere la stessa dichiarazione che ha fatto il ministro; quindi, poichè sarebbe affatto inutile il ripeterla, la Commissione crede interpretare il desiderio della Camera astenendosi.

Quando gli onorevoli proponenti si contentassero di cotesta dichiarazione, la Camera forse potrebbe immediatamente passare alla votazione dell'articolo. La sola aggiunta a cui il ministro acconsentiva era quella delle parole che l'onorevole Mancini vorrebbe inserire nell'ultimo paragrafo. Sulla utilità o necessità di coteste parole la Commissione ha perfettamente la stessa opinione del ministro, le crede cioè affatto superflue, e crede

altresì che, come superflue, non potrebbero fare che danno; ma, come l'onorevole ministro, non intende contendere coll'onorevole Mancini, e, anzichè sciupare il tempo alla Camera, preferisce che le parole proposte da lui ci restino, così la Commissione non si vorrà ostinare neanche essa. Quindi, se l'onorevole Mancini si accontenta delle dichiarazioni del ministro, tanto meglio; altrimenti questo paragrafo avrà la sventura di vedersi formolato con meno eleganza e precisione di quello che avrebbe potuto essere: piccolo guaio.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione mantiene il suo articolo?

BONGHI, relatore. Se l'onorevole Mancini persiste, la Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, ella ha proposto due aggiunte?

MANCINI. La Camera vorrà osservare che la stessa proposta fatta dall'onorevole Ugdulena, contro la quale io voterei, se si ponesse in votazione, dimostra che una qualche pratica utilità può derivare dall'aggiunta da me proposta, che l'onorevole guardasigilli e la Commissione non respingono, ma che forse a loro giudizio potrebbe riguardarsi già nelle altre parole implicitamente contenuta.

L'onorevole Ugdulena bramerebbe che si aggiungessero le parole *nell'ordine civile, ovvero di natura civile*, perchè crede che i tribunali civili non debbano assolutamente occuparsi di diritto ecclesiastico e dell'applicazione delle leggi canoniche.

Ora è evidente che, se questo è il significato dell'aggiunta che l'onorevole Ugdulena vuole introdurre, essa sarebbe solamente perciò da respingersi, dappoichè è impossibile sottrarre alla cognizione dei tribunali le lesioni di quei diritti che siano fondati sul diritto della Chiesa, equiparato agli statuti di ogni altra libera associazione.

Quando si tratta di decidere di materie *beneficarie*, o della spettanza e dell'esercizio di un *giuspatronato*; quando si tratta di decidere se siano validi o no voti solenni, perchè ne dipende l'efficacia di rinunzie consentite a pro delle famiglie da monache o frati; quando si tratta ancora di decidere della validità o invalidità di matrimoni contratti in Piemonte o in altro paese d'Italia colle forme del Concilio tridentino, allorchè non esisteva ancora il matrimonio civile, ed in altri non pochi casi analoghi, che ora io non voglio passare a rassegna per non tediare la Camera, sarebbe strano che i tribunali civili non dovessero giudicare della *lesione dei diritti*, solo perchè nascenti dalla legge canonica, o concernenti relazioni prodotte dall'applicazione della legge ecclesiastica. D'altronde sarebbe facile l'equivoco se, come già si osservò, dovesse adoperarsi la parola *civile*, ma in un senso lato, comprendendosi cioè anche la legge *penale*.

Per tutto ciò a me sembra che non possa arrecar danno, ma vantaggio, lo aggiungere che, quando un